

**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

ORDINANZA N. 14

Dirigente: dott. Claudio Vanin

**OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO SUL POSTO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MANGIA STREET FOOD VILLAGE”.**

**IL SINDACO**

Premesso che nell’ambito degli eventi del Carnevale Jesolano è inserita la manifestazione denominata “Mangia Street Food Village”, che si terrà nel Centro Storico di Jesolo Paese, tratto di via Cesare Battisti, nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

Considerato che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto questa estate spettatori partecipanti a manifestazioni pubbliche, sono state emanate dal Ministero dell’Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017 - le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di *security* che di *safety*.

Considerato che l’evento è stato oggetto di alcune sedute con i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, nonché dei vigili del fuoco, dai quali è emersa anche l’esigenza di tutelare la tranquillità e l’incolumità pubblica vietando, per tutta la durata dell’evento, la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine - costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere – nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione e le aree limitrofe.

Vista l’esperienza dello scorso anno dello “Mangia Street Food Festival”, durante il quale si è registrato un flusso di circa 3 / 4 mila persone nel suo complesso.

Ritenuto pertanto necessario garantire il massimo della sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti, adottando un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ritenuto altresì di stabilire l’immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

### ORDINA

1. E' vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine dal 10 al 12 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sull'area di Jesolo Paese compresa tra le vie Sauro, Roma Destra, Roma Sinistra, via Donizetti, via Antiche Mura e via Piave Vecchio;
2. E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne;
3. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione "Mangia Street Food Village";
4. E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 7 febbraio 2018

VISTO: IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Vanin



IL SINDACO  
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.